

**Istituto Comprensivo  
"Giotto-Cipolla"****Primaria e Secondaria di primo grado**

Via Giotto n.41-90145 Palermo(PA) ☎ 091225333

Peo: [paic8am00q@istruzione.it](mailto:paic8am00q@istruzione.it)- PEC [paic8am00q@pec.istruzione.it](mailto:paic8am00q@pec.istruzione.it)Sito web [www.icsgiottocipolla.edu.it](http://www.icsgiottocipolla.edu.it)

C.F. 97279220822- codice univoco: UFRRZB- codice ipa: lpa\_istsc\_paic8am00q

**Ai Docenti scuola Secondaria di I grado  
Alle famiglie  
Al sito**

I.C.S.- "GIOTTO - CIPOLLA"- PALERMO  
Prot. 0003172 del 29/03/2024  
V (Uscita)

**Circolare n. 200****Oggetto:** Validità e Deroghe al limite massimo di assenze – a. s. 2023/2024

Si comunica quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in merito a quanto in oggetto.

***Deroga alle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico  
degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado  
(Delibera del Collegio dei docenti n. 301 del 26 marzo 2024)***

**LA NORMATIVA**

*L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che:*

*"(Omissis)nella scuola secondaria di primo grado*

- 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*
- 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."*

**1. DEFINIZIONE DEL MONTE ORARIO PERSONALIZZATO E CONTEGGIO DELLE ASSENZE ALLE**

## LEZIONI

Premesso che la norma stabilisce che per l'ammissione allo scrutinio un alunno deve aver frequentato i  $\frac{3}{4}$  delle ore di lezione a lui destinate, si farà riferimento, per ogni anno di corso, all'orario curricolare e obbligatorio.

Tale requisito verrà personalizzato per i casi specifici previsti nei piani didattici personalizzati o facenti riferimento a norme ministeriali.

Si precisa che vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica:

*"... alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura".*

In tal caso, la documentazione e i certificati medici (precisanti la durata effettiva della degenza) debbono essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola.

## 2. DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), limitando la possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni:

- gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere e Day Hospital, anche riferite ad un giorno). Le assenze continuative devono essere debitamente documentate al momento del rientro dell'alunno a scuola, con certificazioni mediche conservate agli atti;
- gravi motivi personali e/o di famiglia (attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con le assenze, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto in famiglia, provvedimenti delle autorità giudiziaria, trasferimento temporaneo della famiglia o per altri inderogabili motivi di famiglia), auto-certificati da un genitore e notificati al Dirigente Scolastico;
- soggiorno nei paesi di origine con preavviso e comunicazione scritti, da parte della famiglia, e precisazione della durata del soggiorno stesso;
- assenze ed uscite anticipate per partecipazione ad attività sportive agonistiche, debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal C.O.N.I.;
- cause inerenti alla situazione di disabilità per gli alunni diversamente abili;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.

## 3. SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal

Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

- Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio.
- Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni:
  - situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato). terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà quindi alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'Esame di Stato) o il rinvio della valutazione.

**La Dirigente Scolastica**  
**Prof.ssa Gloria Casimo \***

\* Firma autografa sostituita da indicazione A mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993